



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 1175

Data 17/07/2026

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E L'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE"
PER PRESTAZIONI DI RADIOPROTEZIONE - RINNOVO**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" DI TERAMO PER PRESTAZIONI DI RADIOPROTEZIONE – RINNOVO

PREMESSO CHE con nota mail del 27.05.2026 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo ha trasmesso alla ASL di Pescara una proposta di rinnovo della convenzione per prestazioni di radioprotezione e, in particolare, l'espletamento delle funzioni di Esperto di Radioprotezione di III grado, ai sensi del D. Lgs. 101/2020, al fine di assicurare la sorveglianza fisica delle pratiche connesse con le sorgenti di radiazioni ionizzanti in dotazione all'Istituto;

RILEVATO CHE, in esito alle interlocuzioni intercorse tra le parti e alla corrispondenza informativa in atti, si è addivenuti alla condivisione dello schema di convenzione allegato, unitamente modello di designazione a responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/2016;

PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal Responsabile dell'UOSD di Fisica Sanitaria della ASL di Pescara, con nota mail del 27.05.2026, al rinnovo all'espletamento delle prestazioni oggetto della Convenzione in quanto ritenute compatibili con le attività istituzionali dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE la ASL di Pescara si rende disponibile, per il tramite di proprio Dirigente Fisico, Dott.ssa Sara De Novellis, ad assicurare in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo le predette prestazioni di radioprotezione;

RILEVATO CHE le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuate dalla medesima professionista designata, al di fuori dell'orario di servizio, assicurando un accesso trimestrale ed ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, in giorni ed orari preventivamente concordati tra le parti, secondo le previsioni di cui l'art. 117, commi 2 e 3 del CCNL dell'Area Sanità per la Dirigenza Sanitaria sottoscritto in data 19 dicembre 2019;

PRESO ATTO di quanto disposto dal richiamato art. 117 del CCNL dell'area sanità triennio 2016/2018 in cui si statuisce espressamente che, nei servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, l'attività di consulenza tra le istituzioni interessate richiede la stipula di apposita

convenzione che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento;

PRECISATO CHE l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo si impegna a mettere a disposizione, nelle proprie strutture, locali idonei ed attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della Convenzione;

RILEVATO CHE la allegata Convenzione ha una durata complessiva di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del precedente accordo esiste tra le parti, nonché dalla data del 28.07.2026 fino alla data del 27 luglio 2029, fatto salvo il recesso anticipato da parte di ciascun contraente, con preavviso di almeno 30 giorni;

VISTA la legge nr. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. nr.91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 116/2014, dal D.L. nr. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge nr. 164/2014 e dalla Legge nr. 124/2015;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 43 della Legge nr. 449/1997 che autorizza le P.A. a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e/o privati al fine di favorire l'innovazione amministrativa e realizzare maggiori economie;

VISTO il D. Lgs. nr. 165/2001 riguardante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, altresì, il D. Lgs. nr. 101/2020, dal titolo "Attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e rioridno della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della Legge nr. 117/2019;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente ai sensi della Legge nr. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

ACQUISITI, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** lo schema di Convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale dello stesso tra la Asl di Pescara e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo per prestazioni di radioprotezione e, in particolare, l'espletamento delle funzioni di Esperto di Radioprotezione di III grado, ai sensi del D. Lgs. 101/2020, al fine di assicurare la sorveglianza fisica delle pratiche connesse con le sorgenti di radiazioni ionizzanti in dotazione all'Istituto;
2. **DI STABILIRE** che le condizioni economiche applicate sono quelle riportate all'interno dello schema di convenzione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI PRECISARE** che la Convenzione di cui trattasi avrà la durata di anni 3 (due) a decorrere dal 28 luglio 2026 fino alla data del 27 luglio 2029 e potrà essere rinnovata solo a seguito di specifica e formale richiesta;
4. **DI RITENERE** che ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno un mese, con formalizzazione del recesso a mezzo pec;
5. **DI NOMINARE** la Dott.ssa Piera Turano, in qualità di Responsabile dell'UOSD di Fisica Sanitaria, quale Referente Aziendale per ogni adempimento derivante dall'esecuzione della convenzione vigente;
6. **DI INCARICARE** la Dott.ssa Sara De Novellis all'espletamento delle attività preposte e connesse alle funzioni di Esperto di Radioprotezione di III grado, ai sensi del D. Lgs. 101/2020, nel pieno rispetto di quanto contemplato nella Convenzione in oggetto e secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Aziendale per lo svolgimento di prestazioni sanitarie a pagamento (ex DDG n. 87 del 01.02.2016);
7. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Intramoenia e Marketing la gestione dei rapporti amministrativo - contabili e gli adempimenti connessi all'emissione della fattura elettronica annuale dietro presentazione del report tecnico da parte dell'incaricato delle attività svolte;
8. **DI IMPUTARE** gli oneri derivanti dal presente accordo nella voce di conto n. 07.02.01.15.01 per consulenze sanitarie;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento e relativi allegati, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise "G. Caporale" di Teramo, all'UOSD di Fisica Sanitaria, alla Direzione Sanitaria Aziendale, alla U.O.C. Affari Generali e Legali e

all'Ufficio Intramoenia e Marketing per quanto di rispettiva competenza;

10. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.lgs. 33/2013;

11. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" PER PRESTAZIONI DI RADIOPROTEZIONE.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA C.F. e P.I. 01397530682, nella persona del Direttore Generale Dott. Vero Michitelli, il quale interviene ed agisce in qualità di rappresentante legale ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs. N. 502/1992, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'A.S.L. in via R. Paolini n. 47 Pescara

E

L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" (*di seguito "IZS Teramo"*) con sede in Teramo, Campo Boario, C.F. 80006470670/P.IVA 00060330677, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Dott. Nicola D'Alterio che agisce in nome e per conto del medesimo Istituto.

VISTI:

- Gli artt. 15 quater e 15 quinquies del D. Lgs. nr. 502/92 e s.m.i.;
- Il D. Lgs. nr. 270/1993 e nr. 106/2012;
- La L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, nr. 41 e la L. R. Molise 4 marzo 2015 nr. 2;
- L'art. 1 comma 12, della Legge 120/2007 e s.m.i.;
- L'art. 115, del CCNL 19 dicembre 2019, dell'area sanità triennio 2016-2018;
- Il D. Lgs. nr. 101/2020;
- Il Regolamento della Asl di Pescara, approvato con Delibera nr. 87/2016, recante la disciplina della libera professione intramoenia e delle attività sanitarie aziendali a pagamento della Dirigenza Sanitaria e Medico – Veterinaria.

PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 0008873 del 27.05.2026 l'IZS Teramo ha formulato formale richiesta alla ASL di Pescara in merito al rinnovo dell'Accordo per l'attività relativa alle funzioni di Esperto di Radioprotezione di III grado, ai sensi del D. Lgs. 101/2020;
- il Responsabile della UOSD Fisica Sanitaria della ASL di Pescara in data 27.05.2026 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'accordo di che trattasi al fine di garantire la continuità delle prestazioni e delle attività professionali oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'ASL di Pescara si impegna a garantire all'IZS Teramo l'attività relativa alle funzioni di Esperto di Radioprotezione di III grado previsti dal D. lgs. nr 101/2020, al fine di assicurare la sorveglianza fisica delle pratiche connesse con le sorgenti di radiazioni ionizzanti in dotazione all'Istituto.

L'attività include, nello specifico:

- effettuare un esame preventivo e rilasciare il relativo benestare dei progetti di installazione che comportano rischi di esposizione;
- effettuare sopralluoghi necessari alla verifica delle procedure nonché dei dispositivi di radio protezione;
- predisporre di un programma di formazione ed aggiornamento in materia di radioprotezione;
- classificazione del personale esposto;
- effettuare la sorveglianza ambientale delle zone classificate;
- valutare le dosi individuali del personale esposto;
- dare indicazioni circa la corretta gestione dei rifiuti radioattivi;
- assistere il datore di lavoro per gli adempimenti di radioprotezione;
- assistere il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente con rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- istruzione ed aggiornamento della documentazione relativa alla sorveglianza fisica ivi comprese le schede dosimetriche del personale;
- partecipazione alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi del D. Lgs. 101/2020 e art. 35 del D. Lgs 81/2008.

Le prestazioni verranno assicurate dalla UOSD di Fisica Sanitaria della ASL di Pescara.

In merito all'espletamento delle attività sopra riportate, il Responsabile della UOSD di Fisica Sanitaria Dr.ssa Piera Turano ha individuato come "Esperto di Radioprotezione" la Dr.ssa Sara De Novellis, dipendente di questa Azienda, in qualità di Dirigente Fisico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato, al di fuori dell'orario di servizio, assicurando un accesso semestrale ed, ogni qualvolta che se ne riscontri la necessità, in giorni ed orari preventivamente concordati tra le parti.

ART. 2

CONDIZIONI ECONOMICHE

Per lo svolgimento delle prestazioni, in regime di attività a pagamento, è previsto il versamento di una somma di € 3.000,00 oltre Iva, per ogni annualità, dietro presentazione di fattura da parte dell'Ufficio Intramoenia e del report tecnico da parte dell'incaricato delle attività svolte.

La ASL di Pescara si impegna ad emettere fattura annuale per le prestazioni indicate dall'U.O.S.D. di Fisica Sanitaria entro i successivi 15 giorni dalla ricezione del succitato report.

L'IZS Teramo si impegna e si obbliga, a ricezione della fattura, a corrispondere gli importi delle prestazioni effettuate mediante versamento sul conto corrente contraddistinto dall'IBAN:

IT 29 I 05424 04297 000050000410

intestato a "Azienda Sanitaria Locale Pescara" indicando quale causale "Prestazioni per servizio di radioprotezione convenzione ASL Pescara - IZSAM"

ART. 3

COPERTURA ASSICURATIVA

È a carico della ASL di Pescara la copertura assicurativa per quanto concerne la RCT-Responsabilità civile verso terzi, del personale impegnato nello svolgimento delle attività riguardanti la presente convenzione.

ART. 4

DURATA E CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 28 luglio 2026 fino alla data del 27 luglio 2029.

La stessa potrà essere rinnovata d'intesa fra le parti alla scadenza e/o modificata prima della stessa per concorde volontà delle parti anche con mediante scambio epistolare (lettera contratto).

Ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di un mese, se ragioni organizzative e funzionali impediscano il mantenimento della convenzione di che trattasi.

ART. 5

DOMICILIO e FORO COMPETENTE

Le parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

Le parti danno atto che, per eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Pescara.

ART. 6

IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; tutte le spese, ivi compresa l'imposta di bollo, saranno a carico della parte committente ovvero della IZS Teramo.

ART. 7

TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente rese le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR per iscritto e prima della sottoscrizione del presente atto. Le relative informative privacy, redatte in forma scritta, sono allegate alla presente Convenzione quale Allegato 2 (Informativa ex artt. 13-14 GDPR) e ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Eventuali aggiornamenti delle informative saranno comunicati per iscritto con congruo anticipo rispetto all'avvio di nuovi trattamenti o alla modifica di quelli esistenti.

È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per usi diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi.

La Asl di Pescara assume la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'IZSAM. La designazione ai sensi dell'art. 28 GDPR, allegata costituisce parte integrante e sostanziale. Resta inteso che l'ASL di Pescara, nell'esecuzione delle prestazioni dell'Esperto di Radioprotezione, agirà quale Responsabile del trattamento per conto dell'IZS Teramo (Titolare), attenendosi strettamente alle istruzioni impartite nell'Allegato 1. Nulla di quanto previsto nel presente articolo e nell'Allegato 1 pregiudica gli obblighi di legge che incombono direttamente e autonomamente sull'Esperto di Radioprotezione in forza della normativa di settore applicabile, né limita l'autonomia tecnico-professionale dell'EdR nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche ad esso attribuite dalla legge. Per le attività svolte in adempimento di tali obblighi normativi diretti, l'EdR agisce quale soggetto autonomamente titolato e non quale mero esecutore di istruzioni del Titolare.

Nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 216/679, nel D. lgs. 196/2003 e in ogni altra disposizione normativa, nazionale e/o

comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché da eventuali ulteriori norme applicabili al trattamento di dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

ASL Pescara Il Direttore Generale Dott. Vero Michitelli 	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" Il Direttore Generale Dott. Nicola D'Alterio
---	--

Atto giuridico di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD), a valere anche quale "istruzione documentata" a sensi dello stesso articolo.

Data Protection Agreement Titolare Responsabile

TRA

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" (di seguito, per comodità, IZS Teramo), corrente in 64100 Teramo, Campo Boario (C.F. 80006470670; P. Iva 00060330677), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., quale Titolare del Trattamento

e

l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara (di seguito, per comodità, ASL di Pescara), corrente in 65124 Pescara, alla Via R. Paolini n. 45 (C.F. e P. Iva 01397530682)), in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t., (di seguito, per brevità, "Responsabile"), congiuntamente denominati "parti".

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE –Regolamento generale sulla Protezione dei dati (di seguito: RGPD);
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 novellato dal Decreto Legislativo n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito Codice);

Premesso che:

- ai sensi della normativa vigente, il Titolare è il soggetto che:
 - tratta dati personali nel proprio interesse (o, se soggetto pubblico, per scopi di interesse pubblico che sono ricompresi tra i suoi fini istituzionali), determinando le finalità del trattamento e predisponendone le modalità;
 - può decidere autonomamente di avvalersi per il trattamento della collaborazione di soggetti esterni alla propria organizzazione e ai quali al quale può consentire un certo margine di autonomia nella scelta dei mezzi e modalità del trattamento;
 - fornisce istruzioni ai soggetti di cui sopra, ne controlla l'attività e la correttezza dei trattamenti effettuati per suo conto;

- detiene i dati e può successivamente utilizzarli o cederli per proprie ulteriori finalità, ivi comprese quelle di cui all'art. 99 del Codice.

- ai sensi delle normative vigenti il Responsabile è il soggetto che svolge attività di trattamento "per conto del Titolare", ovvero nel suo esclusivo interesse; quindi

- sulla base di una decisione del Titolare, formalizzata in un contratto o altro atto giuridico;
- sulla base di istruzioni del Titolare, senza significativi ambiti decisionali in proprio (se non circa le modalità tecniche e le soluzioni organizzative con le quali realizzare quanto dettato dal Titolare);
- detenendo i dati temporaneamente, per il tempo concordato con il Titolare e non potendo ulteriormente utilizzarli o cederli per finalità proprie o per le ulteriori finalità di cui all'art. 99 del Codice.

- l'IZS Teramo e la ASL di Pescara hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività relativa alle funzioni di Esperto di Radioprotezione di III grado, ai sensi del D. Lgs. 101/2020, al fine di assicurare, la ASL di Pescara, la sorveglianza fisica delle pratiche connesse con le sorgenti di radiazioni ionizzanti in dotazione all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

- lo svolgimento delle attività di cui sopra comporta che la ASL di Pescara dovrà effettuare, per conto dell'IZS Teramo, trattamenti di dati personali di quattro dipendenti di quest'ultimo, al fine di assicurare la sorveglianza fisica delle pratiche connesse con le sorgenti di radiazioni ionizzanti in dotazione all'Istituto;

- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", relativamente alle attività di trattamento di cui al punto precedente, si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 7 del RGPD;

- la ASL di Pescara relativamente alle suddette attività di trattamento, svolge il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 8 e dell'art. 28 del RGPD;

- l'art. 28 del RGPD prescrive che i trattamenti svolti da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare siano disciplinati da un contratto o altro atto giuridico vincolante per il Responsabile, che individui la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- la ASL di Pescara dichiara di essere in possesso dei necessari requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;

- con la sottoscrizione del presente documento secondo quanto disposto dall'art. 28 del RGPD, le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla ASL di Pescara per conto dell'IZS Teramo;

tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede, che forma parte integrante del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

(Oggetto, finalità e durata del trattamento)

Con la sottoscrizione del presente atto, l'IZS Teramo individua e nomina la Asl di Pescara quale Responsabile ai sensi dell'art. 28 del RGPD per i trattamenti di dati personali di cui lo stesso è Titolare e di cui il Responsabile entra in possesso o a cui ha, comunque, accesso nello svolgimento delle attività specificate in premessa per la diligente e regolare esecuzione dell'Accordo sottoscritto fra le parti.

La Asl di Pescara, con la sottoscrizione del presente atto di nomina, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni normative e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina. La Asl di Pescara prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali quale Responsabile del trattamento è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo aziendale è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tali da fornire sufficienti garanzie per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti della normativa vigente e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Qualsiasi mutamento di tali requisiti che possa determinare incertezze sul mantenimento dei requisiti stessi deve essere comunicato al Titolare che può esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali o oneri a proprio carico.

Il trattamento potrà essere svolto da Responsabile, anche mediante i soggetti di cui all'art. 8, fino al termine della durata dell'Accordo, salve le successive operazioni, che dovranno essere completate entro il termine di cui all'art. 13, di restituzione o cancellazione dei dati personali o dell'eventuale documentazione, su qualsiasi supporto, relativa a qualsiasi dato personale di cui è entrato in possesso, senza che alcun dato possa essere direttamente o indirettamente detenuto o comunque recuperabile dal Responsabile. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o il servizio non fosse più erogato, anche il presente atto giuridico verrà automaticamente meno e il Responsabile, compresi gli eventuali soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, non sarà più legittimato a trattare i dati personali di titolarità del Titolare.

ART. 2

(Obblighi del Responsabile e modalità di trattamento)

Il Responsabile del trattamento, relativamente ai dati personali oggetto di trattamento, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni di seguito riportate e a quelle ulteriori impartite dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Qualsiasi istruzione aggiuntiva o diversa rispetto a quanto previsto nel presente atto giuridico deve essere fornita dal Titolare al Responsabile per iscritto mediante posta elettronica certificata e diviene efficace solo a seguito di ricezione da parte del Titolare della conferma scritta del Responsabile.

Il Responsabile è tenuto a:

- trattare i dati personali solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità per le quali eroga la propria attività a favore del Titolare, nei limiti delle prestazioni contrattualmente dovute in suo favore con esclusione di qualsiasi altra finalità non prevista dall'Accordo;
- organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità;
 - esatti e, se necessario, aggiornati;
 - pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
 - effettuare il trattamento dei dati con logiche e modalità strettamente ed esclusivamente correlate alle finalità di cui all'art. 1, per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità connesse, garantendo il pieno rispetto delle istruzioni ricevute;
 - informare immediatamente l'IZS Teramo qualora, a suo parere, l'applicazione di una sua istruzione possa violare, nel concreto contesto operativo, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
 - tenere il Registro delle attività di trattamento, ex art. 30 par. 2 del RGPD;
 - conservare e custodire con diligenza, prudenza e perizia, i dati personali oggetto del trattamento;
 - mantenere riservati, non comunicare e diffondere a terzi i dati personali e le informazioni di cui è venuto a conoscenza per effetto del trattamento;
 - non utilizzare i dati personali e le informazioni, anche se in forma anonimizzata o pseudonimizzata, comprese le eventuali elaborazioni realizzate su disposizione dell'IZS Teramo;
 - non effettuare operazioni di anonimizzazione dei dati per propri scopi, senza l'autorizzazione esplicita del Titolare;
 - assistere l'IZS Teramo nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza del trattamento, alla notifica di una violazione dei dati personali all'Autorità di controllo, alla comunicazione di una

- violazione di dati personali all'interessato, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, alla consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ove normativamente previsto;
- attenersi alle specifiche disposizioni previste per il trasferimento di dati all'estero, qualora necessario, e non effettuare in alcun caso operazioni di diffusione dei dati stessi;
 - mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni e i documenti necessari a dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del trattamento dati;

Il Responsabile del trattamento, tenuto conto della natura del trattamento, si obbliga ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dal GDPR. Qualora il Responsabile riceva richieste da parte di interessati finalizzate all'esercizio dei propri diritti, dovrà:

- darne tempestiva comunicazione al Titolare con comunicazione di posta elettronica certificata allegando copia delle richieste;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli interessati;
- assistere e supportare il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati, negli ambiti e nel contesto del ruolo in cui opera il Responsabile del trattamento.

ART. 3

(Soggetti autorizzati al trattamento dei dati)

Il Responsabile del trattamento si impegna:

- a individuare formalmente quali soggetti autorizzati al trattamento coloro che, a qualunque titolo, devono compiere per suo conto operazioni del trattamento e/o attuare compiti relativi alla protezione e alla libera circolazione dei dati limitando l'accesso e il trattamento ai soli dati necessari per lo svolgimento delle attività consentite rispetto alle mansioni svolte;
- a impartire per iscritto ai soggetti autorizzati, appropriate e complete istruzioni su come svolgere correttamente ed in modo lecito il trattamento;
- a vigilare regolarmente sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite da parte dei soggetti autorizzati, anche mediante verifiche periodiche;
- a curare la formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei soggetti autorizzati che operano sotto la sua responsabilità;
- a garantire che i propri dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo nell'ambito del

rapporto in essere con l'IZS Teramo, siano dotati di esperienza, capacità e affidabilità con riferimento alla gestione dei sistemi informatici in particolare per quanto attiene alle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati.

ART.4

(Responsabile della Protezione dei Dati)

Il Responsabile– ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

ART. 5

(Trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali)

Il Responsabile si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, clausole contrattuali modello, consenso degli interessati, ecc.).

Il Responsabile pertanto non dovrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea per nessuna ragione, in assenza di autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Qualora, in corso di esecuzione dell'Accordo, il Titolare rilasci tale autorizzazione e venga pertanto effettuato un trasferimento di dati personali del Titolare del trattamento al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare le previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

Resta inteso fra le Parti che il Responsabile dovrà garantire che adeguate cautele siano approntate per il trasferimento dei dati nei suddetti paesi esteri mediante verifica della presenza di una decisione di adeguatezza, o dell'adozione delle c.d. *"Standard Contractual Clauses"* approvate dalla Commissione Europea o di clausole contrattuali standard ai sensi dell'art. 46 del RGPD, o di qualsiasi altro fondamento giuridico esplicitamente consentito dal RGPD e che i metodi di trasferimento impiegati consentano il mantenimento di costanti e documentabili *standard* di validità per tutta la durata del presente atto di nomina.

Il Responsabile è obbligato a comunicare immediatamente al Titolare il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) mancato rispetto delle clausole contrattuali *standard* di cui sopra;
- b) qualsiasi modifica dei metodi e delle finalità di trasferimento dei dati personali del Titolare all'estero.

ART.6

(Misure di sicurezza)

Con riguardo alle misure di sicurezza da osservare nel trattamento dei dati e allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi previste, il Responsabile del trattamento si impegna:

- ad adottare adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ed ogni altra previsione derivante dall'Autorità di controllo e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, curandone il rispetto e l'applicazione da parte degli autorizzati al trattamento, effettuando, altresì controlli sull'operato dei medesimi;
- a verificare periodicamente e, ove necessario, ad adeguare le misure di sicurezza con riferimento all'analisi dei rischi aziendali, all'evolversi della normativa e al progredire dello sviluppo tecnologico;
- a garantire le evidenze e la documentazione comprovanti l'adozione delle misure tecniche ed organizzative idonee.

ART.7

(Controlli)

Il Responsabile si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di nomina. Il Responsabile si impegna a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di trattamento. Il Responsabile riconosce al Titolare il diritto di effettuare controlli relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei dati personali ed a tal fine, il Titolare, ove lo reputi opportuno, potrà disporre verifiche a campione o attività di *audit* avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione in qualunque momento e dietro richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina e a contribuire alle attività di controllo, comprese eventuali ispezioni realizzate dal Titolare del Trattamento o altro soggetto incaricato. Tutti i controlli potranno essere effettuati periodicamente in base a metodologie concordate tra le Parti.

ART.8

(Nomina dei sub Responsabili del trattamento)

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere, previa comunicazione al titolare ,ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del GDPR , ad altro soggetto (di seguito sub Responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'IZS Teramo, disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al *sub* Responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina adottando nei confronti dello stesso gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Il Titolare ha il diritto di opporsi all'utilizzo del sub-Responsabile entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, con motivazione scritta. In assenza di opposizione nel termine indicato, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di opposizione tempestiva e motivata, le Parti si impegnano a ricercare una soluzione alternativa concordata prima dell'avvio delle attività del sub-Responsabile.

Il Responsabile del trattamento dovrà assicurare che il *sub* Responsabile del trattamento offra garanzie sufficienti di affidabilità e riservatezza e metta in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del RGPD e che restituisca [ovvero cancelli] i dati personali oggetto dei trattamenti e le eventuali copie al termine della prestazione del servizio.

Il sub Responsabile del trattamento potrà trattare i dati personali nella misura in cui il trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione dell'Accordo in essere tra le Parti ed in ogni caso nel rispetto del presente atto di nomina, restando inteso tra le Parti che il *sub* Responsabile sarà inoltre obbligato al rispetto delle limitazioni cui il Fornitore è tenuto.

Qualora l'eventuale *sub* Responsabile, esecutore del trattamento, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile dichiara di espressamente e garantisce di mantenere l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di tale soggetto.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere all'IZS Teramo la denominazione del *sub* Responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri *sub* Responsabili del trattamento, dando al Titolare la possibilità di opporsi.

ART.9

(Responsabilità)

Il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto agli obblighi del RGPD specificatamente diretti al responsabile del trattamento, o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni offerte dall'IZS Teramo.

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevata ed indenne l'IZS Teramo da ogni responsabilità o danno, anche nei confronti di terzi, e da qualunque somma che il Responsabile del trattamento dovesse essere condannato a pagare, derivante direttamente o indirettamente da fatti attivi o omissivi ad esso imputabili esclusivamente, commessi anche dai dipendenti e/o collaboratori che operano a vario titolo come autorizzati al trattamento dei dati, ivi inclusi i danni derivanti dalla perdita, sottrazione, deterioramento e/o distruzione dei dati trattati.

Il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'IZS Teramo l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del *sub* Responsabile del trattamento, qualora quest'ultimo ometta di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel RGPD o nel presente atto.

ART. 10

(Violazione dei dati personali c.d. *data breach*)

In eventuali casi di violazione dei dati personali consistenti nella violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto del Titolare del trattamento, il Responsabile deve:

a) informare il Titolare, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC dello stesso, tempestivamente e in ogni caso non oltre le 24 ore dalla scoperta dell'evento, di essere venuto a conoscenza di una violazione allegando alla comunicazione una scheda di segnalazione evento recante le seguenti dettagliate informazioni:

- la natura della violazione dei dati personali, compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso il Responsabile da cui ottenere maggiori informazioni;
- le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- le misure adottate per mitigare i rischi.

Tali informazioni, o alcune di esse, qualora non possano essere fornite contestualmente, possono essere trasmesse al Titolare in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.

b) fornire ove possibile assistenza al Titolare del trattamento per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti;

c) attivarsi per mitigare, ove possibile, gli effetti delle violazioni proponendo tempestive azioni correttive al Titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal Titolare stesso.

ART. 11

(Valutazione di impatto sulla protezione dei dati)

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai *sub* Responsabili.

ART. 12

(Restituzione e cancellazione dei dati)

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualunque causa del trattamento da parte del Responsabile, questi provvederà, così come determinato dal Titolare:

- alla restituzione dei dati, comprese le eventuali copie di *backup* e tutta la documentazione cartacea, entro il termine di giorni 10 (dieci);
- alla integrale cancellazione/distruzione dei dati entro il termine di giorni 15 (quindici).

In ogni caso il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare attestazione scritta che presso di se non sussiste copia alcuna dei dati.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

Sono fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa, obblighi che il Responsabile è tenuto ad evidenziare e motivare impegnandosi comunque a non compiere sui dati conservati, e a non consentire ai propri sub-Responsabili, operazioni di trattamento per qualsivoglia ulteriore finalità.

ART.13

(Accettazione della nomina)

Con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile accetta la propria nomina, in relazione ai dati personali la cui conoscenza risulta essere indispensabile per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'Accordo in essere tra le Parti. Il Responsabile è a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e dovrà attenersi per lo svolgimento dei compiti assegnatigli alle previsioni e ai compiti contenuti nel presente atto di nomina. La presente nomina avrà durata fino alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto in essere tra le Parti.

ART.14

(Disposizioni finali)

Resta inteso che il presente atto di nomina non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù delle relazioni contrattuali con il Titolare. Il presente atto di nomina sarà registrato in caso d'uso. In base all'articolo 15 comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell'amministrazione digitale”.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare si riserva in ogni caso la facoltà di rivedere le condizioni del presente atto di nomina laddove la normativa subisse modifiche ed aggiornamenti anche legati ad indicazioni interpretative delle Autorità di controllo o giudiziarie.

ASL Pescara Il Direttore Generale Dott. Vero Michitelli 	Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” Il Direttore Generale in qualità di Titolare Dott. Nicola D’Alterio
---	--

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Enrico Croce

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Federica Faccia

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n. 0702011501

Anno 2026

Il Direttore

Graziano Di Marco

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1175 del 17/07/2026 ad oggetto:

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI PESCARA E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" PER PRESTAZIONI DI
RADIOPROTEZIONE - RINNOVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 20/7/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato